TAR Sicilia, Sezione I Catania - Sentenza 11/01/2005 n. 19 legge 109/94 Articoli 20, 21 - Codici 20.1, 21.1

E' illegittima la clausola del bando di gara la quale (uniformandosi al bando tipo regionale) disponga che in caso di offerte uguali si procede al sorteggio e non alla procedura di presentazione di offerte migliorative, in quanto in contrasto con l'art. 77 del R.D. n. 827 del 1924, contenuto in un corpo normativo (il regolamento di contabilità generale dello Stato) che trova applicazione generalizzata indipendentemente dal suo richiamo negli atti (compresi i bandi di gara) della pubblica amministrazione, e che non è stato né implicitamente né esplicitamente abrogato dalla legge Merloni vigente. Il contenuto dei bandi è ormai vincolato dalle disposizioni normative regolamentari che disciplinano il contenuto generale del contratto, i requisiti di partecipazione, le procedure per la presentazione delle offerte ed i criteri di aggiudicazione. Vero è che il responsabile del procedimento deve certificare la corrispondenza del bando al bando tipo di riferimento, così imponendo un onere di conformare il contenuto del bando della singola gara a quello del bando tipo, tuttavia alle amministrazione non è, comunque, precluso modificare il bando, introducendo specifiche correzioni che il responsabile del procedimento deve idoneamente evidenziare e giustificare in sede di certificazione, imponendo un onere di motivazione con riguardo al contenuto derogatorio del singolo bando rispetto allo schema generale. A tal proposito è utile richiamare il costante indirizzo giurisprudenziale secondo il quale in sede di predisposizione del bando di gara, l'amministrazione può motivatamente integrare o sostituire le clausole contenute negli schemi di bandi-tipo nel caso di lacune nello schema o difformità rispetto alla normativa (anche quale interpretata dalla giurisprudenza), ovvero qualora si tratti di appalti di opere atipiche, con il concorso di due condizioni: a) che non sia vulnerato il principio della par condicio dei concorrenti; b) che le prescrizioni richieste siano pertinenti rispetto al fine di garantire la maggiore serietà del procedimento di gara, senza peraltro imporre ai concorrenti compiti troppo gravosi.